



7/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14717 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il giorno 17 ottobre 2023 proposto da:

C. M., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano del Foro di Palermo,

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it) e Paolo Bonetti, dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli-Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

PER L'OTTENIMENTO dell'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 17466071, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, con l'assistenza

del segretario dott.ssa Marta Mariani, l'avv. Laura Norcio in sostituzione dell'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno comparso per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente è stato dipendente dell'Arma dei Carabinieri dall'08 giugno 1983 al 24 dicembre 2016, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare della pensione n. 17466071, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'I.N.P.S. (ex INPDAP) di Pordenone dal 24 dicembre 2016. Il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata applicazione dell'aliquota annua del 2,44%, prevista dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021.

Il presente giudizio ha pertanto ad oggetto il ricalcolo della pensione, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e con condanna di parte convenuta alla corresponsione di quanto dovuto, oltre agli arretrati maturati, con interessi e rivalutazioni su ciascun rateo, ed adeguamento del trattamento corrente.

I difensori hanno chiesto la distrazione delle spese di lite in proprio favore.

Si è costituito in giudizio l'Inps riconoscendo la fondatezza sostanziale della domanda di parte ricorrente ma eccependo la prescrizione delle differenze dovute sui ratei di pensione percepiti oltre il quinquennio dall'istanza di liquidazione del 26.04.2023.

L'Istituto ha inoltre precisato di aver provveduto al ricalcolo della

pensione con provvedimento del 30 ottobre 2023, applicando l'aliquota del 2,44% ed erogando gli arretrati entro i limiti della prescrizione quinquennale con il cedolino di febbraio 2024.

Parte convenuta ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il ricorrente ha depositato in data 19 febbraio 2023 una richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.

Considerato in

DIRITTO

Come detto, lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale avanzata dal ricorrente, seppure abbia provveduto al ricalcolo della pensione ed alla corresponsione degli arretrati solo in seguito alla instaurazione del presente giudizio.

Preso atto di ciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Riguardo alla regolazione delle spese di giudizio, occorre tenere conto del fatto che l'INPS ha da tempo deciso di adeguarsi ai criteri di calcolo dettati dalle SSRR della Corte dei Conti con la citata sentenza n. 10/2002/QM e, a tal fine, ha diramato le circolari n. 107/2021 e n. 68/2022. Tenuto conto dei tempi necessari all'Istituto per dare concreta attuazione al nuovo orientamento interpretativo, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le

